

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1152)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VIGNOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 1970

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, concernente l'ordinamento della
Amministrazione degli affari esteri

ONOREVOLI SENATORI. — Come noto, il Ministero degli affari esteri ha ricevuto un nuovo ordinamento col decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. A distanza di tre anni è ormai consolidata l'esigenza di provvedere ad una revisione di detto decreto presidenziale ed a un adeguamento delle normative contenutevi al fine di ovviare a numerosi inconvenienti verificatisi. Risulta che tale esigenza di revisione è avvertita nell'ambito della stessa Amministrazione interessata e recentemente se ne è avuta un'eco in ambienti parlamentari.

In attesa di poter impostare una revisione del decreto richiamato, si ritiene opportuno proporre alcune modifiche che rivestono particolare urgenza in relazione alle necessità del servizio ed al maturare di talune scadenze.

L'articolo 130 del richiamato decreto prevede che non si possa destinare in servizio all'estero il personale della carriera ausiliaria se non dopo sei anni di servizio nella Amministrazione centrale. La norma ha crea-

to difficoltà di servizio, in quanto l'Amministrazione ha necessità di inviare all'estero personale di questa categoria, ma non può farlo perchè il personale idoneo è di recente assunzione e non ha quindi maturato il prescritto sessennio. Si propone di dimezzare tale periodo.

L'articolo 272 prevede che a far data dal 1° gennaio 1970 il servizio di corriere diplomatico debba essere affidato ad un nucleo di personale della carriera esecutiva appositamente qualificato. Questo nucleo non è stato costituito e non può esserlo per una serie di motivi. Larghe perplessità risultano esistere nell'ambito della stessa Amministrazione circa la sua costituzione. Nel frattempo, essendo scaduta la norma transitoria, si è creata una situazione assurda: fanno i corrieri sia il personale direttivo sia quello esecutivo del Ministero, nonchè il personale, a qualsiasi ruolo appartenga, di tutti gli altri Ministeri, con esclusione di tutto il restante personale del Ministero degli esteri.

In attesa di poter decidere se è opportuno e possibile costituire il nucleo corrieri, si propone di prorogare la norma transitoria.

L'articolo 254, secondo comma, prevede il dimezzamento dei periodi richiesti per le promozioni. Tale norma transitoria cessa il 1° giugno 1970, ma tale data è incongruente rispetto alle date previste per la maturazione dei termini dell'articolo 96. La discrepanza fra il citato articolo 254 ed il 96 crea problemi di interpretazione. Per esempio non è chiaro quali saranno i periodi richie-

sti per le promozioni che, secondo l'articolo 96, dovranno essere effettuate entro il 31 ottobre 1970. Non è cioè chiaro se coloro che avranno maturato il periodo dimezzato entro il 1° giugno 1970 potranno essere promossi o no. Allo scopo di eliminare ogni dubbio interpretativo e di consentire che possano avvantaggiarsi del beneficio gruppi di personale che, per le lungaggini burocratiche, si sono visti ritardare le precedenti promozioni e quindi decadrebbero dal beneficio stesso, si propone di prorogare il termine di un anno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nell'articolo 130, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole « sempre che abbiano compiuto sei anni di servizio presso l'Amministrazione centrale » sono sostituite dalle parole « sempre che abbiano compiuto tre anni di servizio presso l'Amministrazione centrale ».

Art. 2.

Il termine del 31 dicembre 1969 previsto dall'articolo 272, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è prorogato al 31 dicembre 1971.

Art. 3.

Il termine del 1° giugno 1970 previsto dall'articolo 254, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è prorogato al 30 giugno 1971.